



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2013, proposto da:

Vishnu Lakshmi Ji S.a.s., Aaryan Wine Shop, Suman Mini Market di Ram Kesar S.n.c., Società Kaur Pritam, Società S.K. Wine Store, Euromarket S.a.s., Società G.B. Minimarket, Società Viraj Mini Market di Singh Daljit, Società Sidi Vinayak, Florence Mini Market S.n.c., Ajit India Store S.a.s., Società Lovely Store, Società Sunny Shop, R.K. di Kumar Rajinder S.n.c., Società Internet Train di Chiassoni Paolo, Jass Wine Shop di Kumar Varinder S.a.s., Società Ansar Wine Shop, Arsh Minimarket di Singh Davinder, Shiva S.a.s., Società La Bottega, Società David Internet e Phone Center, Società Milli Wine Shop, Società Firenze Wine Shop, Società Laky, rappresentati e difesi dall'avv. Agnese Del Nord, con domicilio eletto presso Agnese Del Nord in Firenze, viale Antonio Gramsci 19;

contro

Comune di Firenze in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sansoni, elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura Comunale, Palazzo Vecchio, via della Signoria, Firenze;

per l'annullamento

dell'Ordinanza del Sindaco n. 2012/00370 dell'11 dicembre 2012, avente ad oggetto "il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,15 su tutto il territorio comunale"; nonché di ogni altro provvedimento ad essa presupposto, consequenziale o connesso, ancorché incognito ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Luigi

Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza 11 dicembre 2012 prot. n. 2012/00370, il Sindaco di Firenze adottava il divieto, per gli esercizi al dettaglio in sede fissa e per altri esercizi commerciali (tra cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per asporto), di vendere bevande alcoliche oltre le ore 21,15, prevedendo una serie di deroghe (tra cui la notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio) e l'obbligo per gli esercizi commerciali di apporre apposito cartello all'interno dell'esercizio; l'adozione del provvedimento, qualificato di carattere <<strutturale e stabile>>, era determinata dalla necessità di prevenire il degrado urbano e la pratica dell'abuso di bevande alcoliche.

L'ordinanza era impugnata dai ricorrenti (titolari di esercizi di vicinato interessati dal divieto), per: 1) violazione e falsa applicazione artt. 50 e 54 del T.U.E.L., violazione e falsa applicazione art 15 bis l.r. 28 del 2005, incompetenza; 2) eccesso di potere sotto il profilo dell'inefficacia per assoluta inidoneità del provvedimento rispetto al fine voluto, nonché della manifesta irragionevolezza; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.

1) Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

A questo proposito, la Sezione deve rilevare come la possibilità, per l'Amministrazione comunale di Firenze, di adottare una disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche non sia seriamente discutibile, essendo, allo stato, assicurata dalle previsioni degli artt. 15 bis, 3° comma (<<la vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico>>) e 42, 4° comma della l.r. 7 febbraio 2005 n. 28 (codice del commercio); con tutta evidenza, si tratta però di un compito genericamente attribuito all'Amministrazione comunale e non, nello specifico, al Sindaco.

Se quindi merita approvazione la rivendicazione all'Amministrazione comunale del compito di disporre una disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche, non altrettanto è possibile dire per il riconoscimento della competenza Sindacale ad adottare i provvedimenti relativi.

Al proposito, la competenza del Sindaco ad adottare la disciplina restrittiva della vendita degli alcolici è giustificata, dall'Amministrazione

comunale di Firenze, attraverso il riferimento all'art. 50, 7° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali): <<poiché si verte in materia di orari delle attività commerciali si ritiene opportuno adottare la decisione come Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del TUEL Testo unico Enti locali decreto legislativo 267/2000, conformemente all'indirizzo del Consiglio comunale del 2004/C/00014 del 23.02.04>>.

Il riferimento all'art. 50, 7° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non convince però, per un duplice ordine di considerazioni.

La prima è strettamente letterale ed attiene alla sostanziale impossibilità di riportare alla materia degli <<orari delle attività commerciali>> una disciplina limitativa che non ha niente a che fare con l'apertura dell'esercizio commerciale, attenendo, in realtà, all'impossibilità di vendere un determinato bene (le bevande alcoliche) in determinate fasce orarie ed in determinate circostanze.

La seconda investe il sostanziale "smantellamento" della possibilità per l'Amministrazione comunale di regolamentare gli orari di apertura degli esercizi commerciali che deriva dalle modificazioni disposte all'art. 3, 1° comma lett. d-bis del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in l. 4 agosto 2006 n. 248) all'art. 31, 1° comma del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. in l. 22 dicembre 2011 n. 214); ove si dovesse riportare la possibilità di regolamentare la vendita di bevande alcoliche alla disciplina in materia di orari degli esercizi commerciali, la conseguenza inevitabile sarebbe quindi l'intervenuta abrogazione della detta possibilità, per effetto del definitivo passaggio ad un regime di completa liberalizzazione dei detti orari.

Del resto, la possibilità per l'Amministrazione comunale di regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali

non può neanche trovare giustificazione nella previsione dell'art. 81 della l.r. 7 febbraio 2005 n. 28 (come modificato dall'art. 89 della l.r. 27 dicembre 2011 n. 66) che è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. 13 febbraio 2013 n. 27, proprio per il chiaro contrasto con il principio di liberalizzazione previsto dalla normativa nazionale.

In definitiva, deve concludersi per l'impossibilità di riportare la disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali e quindi per l'incompetenza del Sindaco ad adottare i relativi provvedimenti; del resto, l'emanazione dell'atto impugnato non può neanche trovare giustificazione nella previsione dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del carattere <<strutturale e stabile>> e non contingibile ed urgente del provvedimento (ed a questo proposito, il carattere strutturale del provvedimento non è certo escluso dal fatto che sia prevista una verifica in ordine all'efficacia della misura, una volta decorso un primo periodo applicativo, senza però che tale verifica espliciti effetto automaticamente caducativo dell'efficacia del provvedimento).

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato; la novità delle questioni trattate permette la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza 11 dicembre 2012 prot. n. 2012/00370 del Sindaco di Firenze.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013
con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)